S E N T E N Z A - 5 2 8 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Paolo NOVELLI	Presidente
Eugenio MUSUMECI	Giudice relatore
Marzia DE FALCO	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n° 73651 del registro di segreteria, proposto dalla PROCURA REGIONALE (in persona del V.P.G. Gianluca Braghò) presso questa Sezione;

C O N T R O

SCORZELLI Angelo, nato a Salerno il 28 febbraio 1980 e residente a Pontecagnano Faiano (SA) in corso Umberto I n° 33, codice fiscale SCRNGL80B28H703C, rappresentato e difeso dall' avv. Severino Berardi (del foro di Santa Maria Capua Vetere), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Giosuè Carducci n° 12 presso lo studio dell'avv. Augusto Chiosi (del foro di Napoli).

§ § §

F A T T O

1. Con atto di citazione depositato presso questa Sezione l'8 luglio 2022 la Procura regionale ha convenuto in giudizio Angelo

Scorzelli, titolare della ricevitoria del gioco del Lotto n° SA 0174 ubicata a Pontecagnano Faiano (SA) in via Trieste n° 16, contestandogli di non aver riversato alla società concessionaria del gioco stesso i proventi, complessivamente pari a 45.049,32 euro, riferiti alle due settimane contabili dall'8 al 21 giugno 2016; ed altresì di aver indebitamente percepito, per tali settimane contabili, un aggio di 9.468,32 euro.

Quindi, evidenziando che, rispetto a quegli insoluti, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva recuperato 21.335,43 euro incamerando la cauzione costituita presso la Zurich Insurance, la Procura attrice ha domandato la condanna dello Scorzelli a risarcire il residuo ammontare di 33.544,25 euro, con l'aggiunta degli interessi *ex* art. 33 della legge n° 724/1994.

2. Senza che lo Scorzelli si fosse costituito nell'odierno giudizio, con ordinanza n° 143/2023, emessa all'esito dell'udienza del 12 gennaio 2023, è stato assegnato termine alla Procura attrice per rinnovare la notificazione della citazione introduttiva, all'indirizzo di posta elettronica da quegli indicato alla Guardia di Finanza allorquando era stato convocato nel corso del procedimento poi sfociato nell'emissione della citazione stessa.

3. Una volta evaso quell'incombente dall'odierna attrice, con comparsa depositata il 30 novembre 2023 lo Scorzelli si è costituito in giudizio, eccependo che per i medesimi fatti oggetto dell'odierna domanda attorea era stata già emessa nei propri confronti un'ingiunzione di pagamento, da lui impugnata dinanzi al tribunale di Salerno; e che difettava la qualità di agente contabile in capo al

ricevitore del gioco del Lotto. Nel merito egli ha evidenziato che l'omesso riversamento era stato provocato "… da una causa di forza maggiore e in un momento di temporanea decozione …" dell'esercizio commerciale in cui era inserita la ricevitoria stessa (pag. 5 della comparsa).

4. Dopo un rinvio per impedimento del relatore, all'udienza del 14 marzo 2024 la causa è stata nuovamente discussa dalle parti, rappresentate la Procura regionale dal V.P.G. Gianluca Braghò e lo Scorzelli dall'avv. Berardi; e poi è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

5. Nel merito è incontestata la materialità dell'omesso riversamento all'Erario, anche in ordine al *quantum* oggetto della domanda attorea.

Ciò posto, le doglianze dello Scorzelli non elidono affatto il suo obbligo di riversamento quale raccoglitore del gioco del lotto, perché a monte di quell'obbligo milita la norma di cui all'art. 3 del D.P.R. n° 303/1990: secondo cui costituisce ineludibile presupposto di qualsiasi giocata il previo pagamento del relativo importo, da parte del giocatore in favore del raccoglitore.

Quindi lo Scorzelli ha palesemente errato nel reputare valide giocate di chicchessia, rispetto alle quali non avesse previamente riscosso l'importo della giocata stessa. Perciò le somme così giocate devono reputarsi a tutti gli effetti da lui riscosse, ai sensi degli artt. 23 e 24 del predetto D.P.R..

6. Né rileva la previa emissione di un'ingiunzione di pagamento concernente le somme non riversate dallo Scorzelli stesso:

perché l'odierna azione di responsabilità permane ammissibile fintantoché non sia dimostrato che le somme iscritte a ruolo, tramite quell'ingiunzione, siano state concretamente da lui pagate. Tale prova, però, non è stata offerta dallo Scorzelli stesso.

7. Inoltre l'elemento psicologico che connota la condotta omissiva dell'odierno convenuto va identificato nel dolo: perché, indubbiamente, egli doveva ben conoscere i propri obblighi giuridici quale ricevitore del Lotto e, dunque, come agente contabile.

8. Infine, ai sensi dell'art. 33 comma 2 della legge n° 724/1994, ai proventi non versati dallo Scorzelli vanno addizionati fino al dì dell'effettivo soddisfo gli interessi nella misura di una volta e mezzo il saggio legale, a decorrere dal momento in cui dovevano essere effettuati i riversamenti.

9. La soccombenza del convenuto trae con sé la sua condanna al pagamento delle spese dell'odierno giudizio: la cui liquidazione è demandata alla segreteria di questa Sezione, con nota a margine della sentenza stessa, ai sensi del comma 5 dell'art. 31 c.g.c..

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in merito al giudizio n° 73651:

1) condanna Angelo Scorzelli a risarcire all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il danno da omesso riversamento di giocate del Lotto per le settimane contabili indicate in motivazione, liquidato in complessivi 33.544,25 euro, oltre agli interessi nella misura di una volta e mezzo il saggio legale dal momento in cui

dovevano essere effettuati i riversamenti fino alla data dell'effettivo soddisfo;

2) pone a carico dello Scorzelli le spese di giustizia, liquidate dalla segreteria di questa Sezione con nota a margine della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 14 marzo 2024.

IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
(Eugenio Musumeci)	(Paolo Novelli)
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositato in Segreteria in data 28/10/2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)